



TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO

PRESIDENZA

COMUNICATO STAMPA

Il Tribunale di Milano sulla trascrizione del riconoscimento di figli di coppie omogenitoriali

Il Tribunale è stato chiamato a decidere su 4 impugnazioni proposte dalla Procura della Repubblica.

In un procedimento è stato chiesto l'annullamento della trascrizione dell'atto di nascita, riportante l'indicazione sia del genitore biologico sia del genitore intenzionale, relativo a un minore nato all'estero da due cittadini italiani -coppia omogenitoriale- con gestazione per altri/ maternità surrogata.

Negli altri 3 procedimenti è stato invece chiesto l'annullamento della trascrizione del riconoscimento del figlio effettuato davanti all'ufficiale dello Stato Civile dalle madri intenzionali e successivamente trascritto a margine dell'atto di nascita dei minori già precedentemente riconosciuti dalla madre biologica: si tratta di coppie omogenitoriali femminili che hanno fatto ricorso, all'estero, alla tecnica della Procreazione Medicalmente Assistita.

Tutti i ricorsi sono stati promossi dalla Procura della Repubblica con il procedimento di cui all'art. 95 del DPR 396/2000, che prevede la possibilità di rettificazione degli atti dello Stato Civile ossia con il procedimento diretto ad eliminare una difformità tra la situazione di fatto, qual è o dovrebbe essere nella realtà secondo la previsione di legge e quale risulta dall'atto dello Stato Civile, per un vizio comunque da chiunque originato nel procedimento di formazione dell'atto stesso.

In tutti i procedimenti è intervenuto il Ministero dell'Interno rappresentato dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Milano, che ha aderito al ricorso del PM.

Il Tribunale ha ritenuto ammissibile il ricorso proposto dalla Procura della Repubblica con cui è stato chiesto l'annullamento dell'atto di nascita formato all'estero di minore nato da maternità surrogata riportante l'indicazione sia del genitore biologico sia del genitore intenzionale. Modificando il proprio precedente orientamento, il Collegio giudicante ha ritenuto di aderire e fare propri i principi dettati dalla recente Sentenza della Suprema Corte di Cassazione n. 38162 del 30.12.2022 e quindi ha annullato la trascrizione dell'atto di nascita nella parte in cui indica anche il genitore intenzionale, ritenendo che la tutela del minore nato da maternità surrogata possa oggi essere riconosciuta nella sua pienezza attraverso lo strumento dell'adozione in casi particolari (art. 44 lett. legge 184/1983) nell'attuale configurazione derivata a seguito dell'intervento della Corte Costituzionale di cui alla sentenza 79/2022.

Il Tribunale ha annullato la trascrizione dall'atto di nascita del genitore intenzionale perché avvenuta in violazione della normativa vigente che, vietando il ricorso alla maternità surrogata, vieta altresì la trascrizione dell'atto di nascita nella parte in cui riporta quale

genitore anche quello d'intenzione ed affermando che il diritto del minore al pieno riconoscimento del ruolo svolto dal genitore d'intenzione non solo nel progetto procreativo ma altresì nel successivo progetto volto alla sua crescita, educazione ed istruzione potrà essere riconosciuto con il procedimento dell'adozione in casi particolari che, come oggi riformato, è in grado di garantire al minore pieno riconoscimento dello status di figlio e dei relativi diritti e al genitore d'intenzione pienezza della titolarità e dell'esercizio della responsabilità genitoriale.

Diversa è stata invece la decisione del Tribunale con riferimento agli altri ricorsi per i quali il Collegio ha ritenuto inammissibile il procedimento di rettificazione degli atti dello Stato Civile utilizzato dalla Procura della Repubblica per chiedere l'annullamento della trascrizione dell'atto di riconoscimento del figlio, già riconosciuto dalla madre biologica, da parte della madre intenzionale.

Il Collegio, fatta una puntuale disamina della natura dell'atto di riconoscimento e dei suoi effetti, ha ritenuto che l'annullamento della trascrizione del riconoscimento non possa essere realizzato attraverso il procedimento di rettificazione, ma che sia invece necessaria l'istaurazione di una vera e propria azione volta alla rimozione dello stato di figlio. L'ufficiale dello Stato Civile può, infatti, rifiutare di accettare una dichiarazione di riconoscimento del figlio, ma una volta che la dichiarazione sia stata accettata -anche se per compiacenza, per errore o in violazione di legge- e sia stata annotata in calce all'atto di nascita del minore, il riconoscimento effettuato non potrà essere contestato e quindi rimosso attraverso una rettificazione, ma sarà necessario ricorrere al modello di tutela che il nostro ordinamento prevede per rimozione dello *status* di figlio (impugnazione del riconoscimento per difetto di veridicità, disconoscimento di paternità, contestazione di stato) ossia un procedimento svolto secondo le forme e con la pienezza di garanzie del procedimento contenzioso di cognizione e con la specifica garanzia della nomina di un curatore speciale del minore onde tutelare il relativo interesse nell'ambito della procedura.

Milano, 23 giugno 2023

f.to Il Presidente della Sezione VIII civile
Giovanni Battista Rollero

f.to Il Presidente del Tribunale f.f.
Fabio Roia